

**Editoriale** pag. 02

**Prevenzioni & Regole** pag. 04

Sicurezza per gli impianti domestici del gas:  
l'Authority dispone controlli capillari dal primo ottobre 2004  
(Del. Aut. Energia n.40/04 Gu 8.4.2004).



**Commercio** pag. 22

La soddisfazione e le esigenze del cliente



**Datore di Lavoro** pag. 23

Il datore di lavoro deve vigilare sulla sicurezza e  
l'obbligo non riguarda solo l'adozione delle misure ma anche la loro  
osservanza. E' quanto ha stabilito la Suprema Corte di cassazione.  
(Cassazione 3123/04).

**Valutazione del Rischio** pag. 26

Responsabilità sociale delle imprese e salute e sicu-  
rezza sul lavoro



**Prevenzioni & Regole** pag. 29

Lavoro a tempo parziale.  
Applicazione della nuova disciplina: retribuzione imponibile.  
(Circolare Inail n. 57 del 24 agosto 2004).

## Sicurezza sul lavoro: Prevenzioni e Adempimenti Anno 5 - Numero 8 - NOVEMBRE 2004

Poste Italiane Spa - Sped. in abb. postale - D.L.353/2003  
(conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1, DCB Milano.

**Editore:** P.C.F. EDITORIALE sas  
via Milano 14 -c.p. 171 - 20064 Gorgonzola (MI)  
s.s Padana Superiore 15, 20096 Pioltello (MI)  
Tel.: 02.95.16.733 (10 linee) - fax 02.95.13.86.26

**www.pcfeditoriale.it**

Codice Fiscale e Partita IVA 12799980151

Iscrizione C.C.I.A.A. di Milano  
del 25/05/1999 al n. 114505/1999

Repertorio economico amministrativo n. 1586466

Iscrizione nel registro delle imprese di Milano: MI-1999-114505

### **Direttore Responsabile:**

Francesco Inzitari  
(f.inzitari@pcfeditoriale.it)

### **Direttore Commerciale:**

Lorenzo Cacciatore  
(lorenzo@securwork.com)

### **Direttore Editoriale**

Matteo Panella

### **Stampa:** Grafiche Migliorini

via Ugo La Malfa 54 - 20066 Melzo (MI)

Quote di abbonamento annuale (9 numeri)

Ordinario Annuale: Euro 111,55

Benemerito: Euro 163,20 con CD-Rom

Prezzo di copertina: Euro 12,39 + spese di spedizione.

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 769 del 01.12.2000

Iscrizione al ROC n. 6763 del 30/06/2001

L'editore informa che gli addetti alla diffusione non possono essere persone che fanno parte della pubblica amministrazione ed è escluso che possano qualificarsi come tali.

Qualunque comportamento difforme deve essere segnalato alla Direzione. Per motivi di organizzazione interna è gradita disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza dell'abbonamento.

La pubblicazione ottempera a quanto dispone il D.L. 50/92 del 15.01.92 sul diritto di recesso. Nel rispetto della Legge n.196/2003, i dati potranno essere cancellati in qualsiasi momento dietro semplice richiesta scritta.



## La pianificazione aziendale rispetto alle prescrizioni di Legge e le indicazioni delle Norme tecniche

L'obbligo della manutenzione periodica dei dispositivi di sicurezza nelle aziende è sancito dall'articolo 3 comma 1, lettera "r" del D. Lgs 626/94 e ha rappresentato una novità nel panorama legislativo italiano in materia di sicurezza sul lavoro, invertendo la vecchia impostazione che relegava la manutenzione ad un ruolo di secondo piano. La manutenzione oggi, così come la sicurezza, sono realtà che vanno integrate nell'attività produttiva e organizzativa aziendale. A prescriverlo nei confronti dei datori di lavoro, è lo stesso D.Lgs. che, al medesimo articolo 3, comma 1, lettera "d", annovera tra le misure generali di tutela la "programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda" e tutto dipende quindi dalla volontà aziendale di favorire tale integrazione.

I legami tra manutenzione e sicurezza sussistono come obbligo in virtù del già citato articolo 3, comma 1, lettera "r" del decreto, che impone la "regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti".

I dispositivi di sicurezza sono rappresentati da tutto ciò che concorre a creare la necessaria barriera di sicurezza tra la fonte di pericolo e le persone, ovvero che determina l'affidabilità di tale barriera.

Come ogni prodotto strutturale e tecnologico, tali dispositivi sono soggetti a usura, anomalie e guasti. Per cui, nel tempo e in relazione alle condizioni (più o meno critiche) in cui si trovano a operare, i dispositivi di sicurezza sono esposti alla perdita delle proprie prestazioni iniziali. Contro tale eventualità negativa, per evitare che questo avvenga e per prevenire le conseguenti situazioni di difet-

tosità e carenze delle barriere di protezione, deve intervenire la manutenzione, attuando in modo regolare e programmato, verifiche, riparazioni, sostituzioni e quant'altro consenta di mantenere il più possibile affidabili nel tempo le prestazioni dei dispositivi di sicurezza. Ciò che occorre fare per prevenire o contenere il degrado dei dispositivi di sicurezza è un qualcosa che dipende dai vari fattori, come:

la tipologia del dispositivo;

le modalità d'impiego;

le condizioni operative;

il verificarsi di eventuali fattori in grado di accelerare il venir meno delle prestazioni.

L'esperienza del manutentore torna senz'altro utile per procedere a un'analisi appropriata di tali fattori e di altri ancora.

Ma deve pur sempre potersi appoggiare a riferimenti affidabili e osservare regole di legge, ove queste vi siano.

Il D.Lgs. 626/94, non a caso, prescrive al manutentore l'osservanza delle indicazioni fornite dai fabbricanti. E', infatti, ormai una costante la presenza, sulle Norme tecniche di prodotto, di precisi indirizzi che richiamano il fabbricante alla necessità di fornire all'utente, per il tramite delle istruzioni d'uso, indicazioni in ordine anche alla manutenzione periodica cui il manufatto in questione dovrà essere sottoposto.

A queste indicazioni si aggiungono quelle contenute nelle Norme tecniche d'impiego (tipo quelle impiantistiche) e nelle Norme tecniche di esercizio; nonché le prescrizioni che alcuni testi legislativi riportano in ordine alle verifiche periodiche da effettuare in situazioni particolari e su dispositivi o apparecchiature particolari, laddove la barriera di sicurezza presenti particolari condizioni di criticità ambientale, funzionale o contestuale.





Per pianificare i propri interventi, il manutentore si trova quindi a disporre di riferimenti, in parte desumibili dai testi normativi e legislativi, in parte ricavati dalla propria esperienza e dai buoni risultati ottenuti in tal senso a livello nazionale. La preparazione del personale adibito agli interventi deve essere commisurata alla criticità degli stessi. La presenza di una procedura preordinata, purché esaustiva in ogni sua parte, può agevolare il compito, consentendo, in certi casi, l'impiego di personale non specializzato. Resta intesa la necessità che, in caso di anomalie o incertezze di giudizio, tale personale faccia ricorso a colleghi in grado di esprimere un giudizio tecnico in merito alle anomalie riscontrate. Allorché si tratta di intervenire manualmente sulle attrezzature, lo stesso D. Lgs. 626/9, all'articolo 35, comma 5, lettera "b", prescrive che per riparazioni, trasformazioni o manutenzioni il lavoro debba essere qualificato in maniera specifica.

Ogni dispositivo di sicurezza è parte integrante di un più vasto sistema operativo, sia esso rappresentato da una macchina, da un impianto o altro ancora. Tale sistema ha una propria documentazione tecnica di supporto. Nel caso delle macchine, per esempio, essa è rappresentata dal manuale d'uso.

Nel caso degli impianti elettrici essa è costituita soprattutto, ma non solo, dagli impianti elettrici. Nella documentazione i dispositivi di sicurezza rappresentano una parte rilevante, in ordine a fattori quali la locazione, la funzionalità e l'eventuale autodiagnosi dei guasti.

Ogni qualvolta l'esame periodico di affidabilità rendesse necessaria od opportune modifiche - entro i limiti concessi dalle leggi e/o nel rispetto dei criteri di non tangibilità delle impostazioni previste dal fabbricante, ovvero provvedendo a nuove documentate analisi dei rischi che sostituiscano quelle del fabbricante originario - queste (modifiche) dovranno costituire oggetto di aggiornamento della documentazione. E varrà la pena, ogni volta, di stabilire se non sia il caso di conservare nota della modifica in essa stessa; vale a dire di informare l'utente della documentazione circa le variazioni di stato intervenute, citando quindi anche le situazioni precedenti (che altrimenti verrebbe-

ro cancellati dalla memoria scritta).

Per quanto attiene le macchine e, più in generale, le attrezzature, l'obbligo di una manutenzione che assicuri nel tempo la rispondenza (ovvero la permanenza) dei requisiti di sicurezza studiati in sede di progetto e realizzazione è ribadito anche nell'articolo 35, comma 4, lettera "c" del D.Lgs. 626/94. Infine, non vanno dimenticati gli obblighi di verifica periodica sanciti per gli ambienti di lavoro dal D.P.R. 462/01, entrato in vigore il 23 Gennaio 2002. esso concerne la denuncia, l'omologazione e la verifica periodica degli impianti di terra (oltre che dei sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione), ma nel contesto di una simile verifica, prevista con periodicità pari a:

- 5 anni per i luoghi di lavoro ordinari;
- 2 anni per i cantieri; 2 anni per i locali adibiti ad uso medico;
- 2 anni per i luoghi con pericolo di incendio e/o esplosione.

Va da sé l'opportunità, per ovvie esigenze di buona tecnica e di garanzia circa l'affidabilità del sistema di protezione contro i contatti indiretti, di provvedere alla verifica di funzionalità anche nei dispositivi differenziali.





## Sicurezza per gli impianti domestici del gas: l'Autorità dispone controlli capillari dal primo ottobre 2004

(Del. Aut. Energia n.40/04 Gu 8.4.2004)

**L**a tutela e la salute dei consumatori è un obiettivo primario dell'Autorità per l'energia, che ha emanato un regolamento teso a disporre controlli capillari su la totalità degli impianti alimentati a gas distribuito a mezzo di rete, siano essi nuovi, modificati, riattivati od in servizio, anche in considerazione del fatto che proprio questi ultimi sono quelli statisticamente più a rischio; infatti, nel regolamento sono specificati i criteri essenziali secondo cui definire sicuri gli impianti già funzionanti, confermando ed estendendo ruolo e responsabilità degli installatori.

A partire dal primo ottobre 2006, ciascuna delle circa 6 milioni di famiglie dovranno fornire a Comuni e Province la documentazione attestante la sicurezza del proprio impianto rilasciata dagli installatori, investiti di maggior ruolo e responsabilità. Per quanto riguarda gli accertamenti, essi dovranno essere eseguiti su tubazioni, canne fumarie, fori di areazione, che permettono l'alimentazione di caldaie, piani di cottura, scaldabagni ed altri tipi di impianti con tutti i tipi di gas, cioè metano e gpl (gas di petrolio liquefatto).

Le modalità e le procedure per il monitoraggio degli impianti, affidate alle società di distribuzione del gas, sono contenute nella Delibera n. 40/04., che entrerà in vigore in modo graduale, per permettere a tutti i soggetti di prepararsi adeguatamente allo svolgimento del proprio ruolo nel piano di attuazione della stessa.

Così, il calendario contenuto nella Delibera stabilisce che dall'1 ottobre 2004 si svolgano accertamenti per i nuovi allacci, che dall'1 ottobre 2005, invece, partano i controlli per gli impianti di utenza riattivati e modificati ed infine che dall'1 ottobre 2006 inizino le verifiche sugli impianti in servizio.

(23 aprile 2004)

**DELIBERAZIONE 18 marzo 2004. Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas. (Deliberazione n. 40/04).**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS



Nella riunione del 18 marzo 2004; Visti la legge 6 dicembre 1971, n. 1083; la legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/1990); la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 febbraio 1992; il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551; il decreto del

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 aprile 2000; la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità ) 2 marzo 2000, n. 47/00 [1] (di seguito: deliberazione n. 47/00) come modificata dalle deliberazioni dell'Autorità 28 dicembre 2001, n. 334/01 [2], e 19 dicembre 2002, n. 221/02 [3]; la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 236/00 [4] (di seguito: deliberazione n. 236/00); la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 [5] (di seguito: deliberazione n. 237/00); la deliberazione dell'Autorità 24 gennaio 2001, n. 5/01 [6] (di seguito: deliberazione n. 5/01); la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002, n. 64/02 [7] (di seguito: deliberazione n. 64/02); il documento per la consultazione 13 giugno 2002 recante regolazione delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di seguito: documento per la consultazione); il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 8 ottobre 2002 relativo al documento per la consultazione;



## Considerato che:

con la deliberazione n. 47/00 l'Autorità ha previsto che i distributori siano soggetti agli obblighi di pronto intervento su chiamata del cliente finale, ai fini della salvaguardia della sicurezza fisica delle persone e delle cose; con la deliberazione n. 236/00, come modificata dalla deliberazione n. 5/01, l'Autorità ha previsto che i distributori siano soggetti all'obbligo di pronto intervento in seguito a chiamata relativa a segnalazione di dispersione di gas sugli impianti di proprietà o gestiti dal cliente finale a valle del punto di consegna; con la deliberazione n. 237/00 l'Autorità ha introdotto un meccanismo provvisorio per il riconoscimento dei costi sostenuti dai distributori per gli interventi per la promozione della sicurezza di impianti dei clienti finali; con la deliberazione n. 64/02 l'Autorità ha definito le modalità per il riconoscimento dei costi di cui al precedente alinea; con il proprio parere l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha segnalato, tra l'altro, l'opportunità che il distributore si limiti ad accertamenti documentali; l'Autorità può imporre obblighi a garanzia della sicurezza del servizio di distribuzione del gas, intesa come tutela dell'integrità fisica delle persone e delle cose, finalizzati alla salvaguardia di diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla salute e il diritto di proprietà; i soggetti interessati hanno fatto pervenire commenti ed osservazioni in relazione al documento per la consultazione ed hanno tra l'altro segnalato le esigenze di:

**a)** prevedere che l'avvio degli accertamenti sugli impianti in servizio sia adeguatamente differito per consentire ai normatori il completamento delle norme tecniche e ai distributori l'adeguamento della propria organizzazione e procedure aziendali; **b)** definire in modo chiaro il quadro delle responsabilità, valorizzando, ove possibile, il ruolo e le competenze dei soggetti che già operano nel settore della sicurezza degli impianti di utenza a gas; **c)** semplificare la registrazione dei dati e la raccolta delle informazioni; **d)** evitare duplicazioni di controlli presso il cliente finale, tenendo conto della vigente legislazione in tema di impianti di utenza a gas e dei compiti affidati agli enti locali;

## Ritenuto che sia opportuno:

prevedere l'obbligo di accertamento documentale su tutti gli impianti di utenza, inclusi quelli in servizio, pur con la dovuta gradualità, evitando in tal modo disparità di tutela tra clienti finali che utilizzano impianti in servizio rispetto ai clienti che utilizzano impianti nuovi o modificati; effettuare gli accertamenti su documenti già previsti dalle disposizioni vigenti di settore, fatti salvi gli opportuni adattamenti, al fine di evitare duplicazioni di controlli sui clienti finali; individuare i requisiti tecnico-professionali degli accertatori facendo riferimento a profili professionali già richiesti, per analoghe attività, dalle discipline di settore; riservare al comune competente per territorio l'effettua-

tuazione di verifiche con sopralluogo:

**a)** su impianti di utenza per i quali il distributore abbia notificato al comune medesimo l'impossibilità di procedere all'accertamento per mancato invio della documentazione da parte del cliente finale; **b)** su impianti di utenza già accertati per via documentale da parte del distributore; istituire per l'installatore, che modifica un impianto di utenza a gas, l'obbligo di invio al distributore di copia della dichiarazione di conformità alla legge n. 46/1990, ove prevista, o equivalente per gli impianti di utenza non ricadenti sotto la legge n. 46/1990, al fine di consentire al distributore medesimo lo svolgimento dell'attività di accertamento documentale della sicurezza degli impianti di utenza a gas modificati; provvedere alla copertura dei costi sostenuti dai distributori per l'attuazione del presente regolamento sia attraverso corrispettivi a carico dei richiedenti l'attivazione della fornitura di gas sia attraverso le tariffe di distribuzione; superare il meccanismo provvisorio definito dalle deliberazioni n. 237/00 e n. 64/02 per il riconoscimento dei costi sostenuti dai distributori per gli interventi per la promozione della sicurezza di impianti dei clienti finali con le disposizioni del presente regolamento; prevedere una graduale attuazione del presente regolamento con l'avvio degli accertamenti sugli impianti nuovi, successivamente sugli impianti modificati e riattivati e, da ultimo, sugli impianti in servizio, differendo altresì di un anno l'applicazione del presente regolamento per i distributori che servivano alla data del 31 dicembre 2003 un numero di clienti finali minore o uguale a 5.000; prevedere strumenti ed iniziative atte a favorire la più ampia diffusione e conoscenza del presente regolamento;

Ritenuto che non sia opportuno dare seguito ad alcune proposte avanzate dai soggetti interessati, alcuni dei quali hanno in particolare richiesto:

- di escludere dal regolamento gli impianti in servizio; ciò non è possibile in quanto l'Autorità ritiene di dovere tutelare in eguale misura tutti i consumatori di gas distribuito a mezzo di rete, indipendentemente dallo stato del proprio impianto di utenza, sia esso nuovo, modificato, riattivato o in servizio, tanto più considerando che, come affermato anche da alcuni soggetti consultati, gli impianti in servizio sono quelli che potenzialmente presentano i maggiori rischi dal punto di vista della sicurezza;

- di definire come criterio di incompatibilità per il personale incaricato degli accertamenti quello di non essere un soggetto che operi a qualsiasi titolo nel settore degli impianti di utenza; ciò non è possibile perché porterebbe ad una scarsità di personale tecnico da adibire agli accertamenti e impedirebbe di beneficiare delle competenze dei soggetti operanti nel settore per le attività di accertamento; tuttavia tale proposta di incompatibilità è stata accettata limitatamente all'impianto di utenza sottoposto ad accertamento;